



COMUNE DI MONTASOLA

PROVINCIA DI RIETI

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 24 del 13/05/2021

OGGETTO: Parere sul riaccertamento ordinario dei residui ex art.3 comma D.Lgs.118/2011, come modificato dal D.Lgs.126/2014.

L'anno Duemilaventuno il giorno 13 del mese di Maggio, l'organo di revisione economico-finanziaria, Dott. Paolo Reale, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 04/04/2020, procede all'esame ed alla conseguente espressione del proprio parere in merito alla proposta di deliberazione recante ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2020, ex art.3 comma D.Lgs.118/2011"

Esaminata la proposta di deliberazione recante ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2020, ex art.3 comma D.Lgs.118/2011" con la quale:

- Si approvano ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, gli elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, e mantenuti alla data del 31 dicembre 2020, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario, tenuto conto che il riaccertamento ordinario dei residui di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando nelle scritture contabili le reimputazioni, anche nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione, e che il bilancio di previsione eventualmente approvato successivamente al riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni.

Tenuto conto che:

- l'articolo art. 3, comma 4, D.Lgs 118/2011 prevede che: *«Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»;*
- il principio contabile applicato 4/2, al punto 9.1, prevede che: *«Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto»;*
- il citato articolo art. 3 comma 4, stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: *«Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale*

vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria.

Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate».

Preso atto che:

- i vari responsabili dei servizi hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento all'ufficio di ragioneria, dichiarando che hanno verificato l'effettiva esigibilità dei propri residui;
- il riaccertamento ordinario dei residui di cui alla presente deliberazione è stato elaborato sulla base delle comunicazioni dei responsabili dei servizi, acquisite e conservate agli atti del servizio finanziario;

L'organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati riportati nella tabella che segue:

ELENCO	IMPORTO
Residui attivi cancellati definitivamente	€ 21.091,07
Residui passivi cancellati definitivamente	€ 26.971,24
Residui attivi conservati al 31 dicembre 2020 provenienti dalla gestione dei residui	€ 808.589,25
Residui attivi conservati al 31 dicembre 2020 provenienti dalla gestione di competenza	€ 360.497,38
Residui passivi conservati al 31 dicembre 2020 provenienti dalla gestione dei residui	€ 526.879,57
Residui passivi conservati al 31 dicembre 2020 provenienti dalla gestione di competenza	€ 459.319,33

CONCLUSIONI

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'Organo di revisione esprime parere favorevole alla proposta di cui all'oggetto e invita l'ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al tesoriere.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria
Dott. Paolo Reale

